

Comune di Patù



Carta dei Servizi
Della Polizia Locale

Municipio Via Giuseppe Romano, 65 – Piano Terra

Telefono Nr. 0833 / 752061

Fax Nr.0833/762804

Mobile 335 1556 602

e-mail poliziamunicipale@comune.patule.it;

Comandante:

Ten. GRECUCCIO Giovanni

Operatori:

Sig. MARTELLA Biagio

Sig. PISCOPELLO Biagio

Orario di ricevimento:

- Dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 -

-Il giovedì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30-

La Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, svolge ai sensi dell'articolo 57 Codice Procedura Penale, le funzioni di Polizia Giudiziaria, esercita le funzioni di polizia stradale e vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e d'ogni altra disposizione normativa con particolare riferimento a quelle concernenti la polizia urbana, l'edilizia, il commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, attività ricettive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S., le attività produttive, l'igiene e sanità pubblica, la tutela dell'ambiente anche in collaborazione con altri Uffici comunali, regionali o statali.

Il Corpo di Polizia Locale porrà in essere tutte le azioni necessarie ad evitare possibili disagi nell'eventualità di interruzione o funzionamento irregolare del servizio.

Territorialità e Partecipazione:

La Polizia Locale si impegna a ricercare, nel rispetto delle proprie esigenze organizzative, maggior flessibilità per l'erogazione dei servizi sul territorio. Si impegna inoltre a garantire la massima semplificazione delle procedure e, qualora consentito, l'accesso alle informazioni e agli atti. Conformemente a questi principi informativi viene estesa la possibilità di rapportarsi con la Polizia Locale mediante l'istituzione di un servizio di URP Mobile.

Efficacia ed Efficienza:

Gli operatori di Polizia Locale espletano la loro attività uniformandosi a criteri di efficienza e di efficacia.

Riferimenti Normativi

- . Legge 7 marzo 1986 nr. 65;
- . Legge Regionale Puglia 14 dicembre 2011 nr. 37;
- . REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE;

Conti Correnti Postale e Bancario intestati al Comune di Patù Servizio di tesoreria;

- c/c n.14053730 Bancario (Tasse/Tributi/Oneri di Urbanizzazione/ Fitti/Proventi);
- c/c n. 1007072687 Postale (Sanzioni Amministrative - Tosap - Pubbliche Affissioni - Sanzioni al C.d.S);

Conto Corrente Postale intestato al Comando Polizia Locale:

- c/c di cui al codice IBAN IT35 q076 0116 0000 7072 687 acceso presso sportelli Uffici Postali.
- c/c di cui al codice IBAN IT M 03268 79550 OB 975 5350 accesso presso sportello Banca Sella filiale di Castrignano del Capo.

PROCEDIMENTI:

Viabilità ed Infortunistica stradale

Descrizione del servizio

Nell'ambito delle funzioni istituzionali affidate alla Polizia Locale, il servizio che si occupa del traffico e della viabilità riveste una particolare importanza poiché la sua gestione ha immediate ed evidenti ricadute sull'utenza. L'ufficio si occupa preminentemente della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

NB: l'orario di sportello per i rapporti sinistri è dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 (esclusi i festivi)

Funzioni svolte dal servizio

- Effettua quotidiano servizio sul territorio, anche sulle aree demaniali, finalizzato al controllo dei mezzi e delle persone ai fini della fluidificazione dei flussi veicolari e del rispetto delle norme;
- Rileva i sinistri stradali compilando appositi rapporti a disposizione degli interessati e dell'Autorità Giudiziaria;
- Effettua servizi di scorta come previsti dal C.d.S.
- Cura direttamente la progettazione, la gestione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale del Comune di Patù.

Segnaletica Stradale

Funzioni svolte dal servizio

Provvede, tramite personale ed attrezzature proprie, all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica stradale su strade ad uso pubblico di proprietà del Comune di Patù, occupandosi inoltre di acquisire, mediante le procedure di Legge, i beni ed i servizi necessari.

Nucleo Accertatori

Gli operatori di Polizia Locale espletano la loro attività uniformandosi a criteri di efficienza e di efficacia.

Funzioni svolte dal servizio

- acquisisce le informazioni circa le variazioni di residenza di cui è responsabile l'Ufficiale di Anagrafe;
- esegue gli accertamenti diversi dal Codice della strada richiesti da Uffici dell'Amministrazione Comunale e da altri Enti Pubblici o di rilevanza pubblica;
- verifica le segnalazioni e le anomalie provenienti dagli utenti e dall'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali;
- esprime i pareri tecnici di viabilità circa le occupazioni di suolo pubblico ed i passi carrabili (titoli rilasciati dall'Area Tecnica);
- gestisce e controlla lo svolgimento dei mercati e fiere locali;
- effettua i controlli in materia di commercio e pubblici esercizi;
- svolge i controlli in materia di normative urbanistico-edilizia ed ambientale, in stretta collaborazione con il personale dell'Area Tecnica del Comune.

Interni e Contenzioso

- Cura il procedimento amministrativo delle sanzioni per le violazioni al Codice della strada e gestisce il ricevimento del pubblico, il centro 'radio' per il coordinamento dell'attività sul territorio del personale, il servizio rimozioni e sequestri, l'ufficio oggetti rinvenuti.

Funzioni svolte dal servizio

- predisporre la notifica degli atti e dei verbali;
- comunica all'Anagrafe Nazionale per gli abilitati alla guida le decurtazioni di punteggio sulle patenti;
- mette a ruolo le sanzioni non pagate;
- cura il contenzioso con l'utenza, anche al cospetto dell'Autorità Giudiziaria;
- concilia le sanzioni;
- smista le segnalazioni di inconvenienti agli Uffici Comunali competenti;
- gestisce gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi necessari;
- rilascia i contrassegni invalidi ed i permessi per le zone ad accesso a sosta limitate

Corsi di educazione stradale

Il personale preposto all'Ufficio di Polizia Locale di Patù può svolgere anche attività di educazione stradale dalle scuole primarie a quelle secondarie di primo grado. In particolare l'intento consiste nel far crescere il senso di responsabilità, insistendo quindi sugli aspetti psicologici che interessano lo "stare sulla strada" indipendentemente dal mezzo guidato. Inoltre dal 1 ottobre 2005 per guidare un ciclomotore, anche se maggiorenni, è obbligatorio avere la patente di guida (di categoria A, B o superiore) non scaduta, oppure il certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori, il cosiddetto "patentino".

Il patentino è obbligatorio per tutti, anche se in passato si è posseduto la patente di guida e anche se si è sempre guidato un ciclomotore senza patente e senza incidenti.

La Legge prevede che i Comuni, ovvero le Polizie Municipali, possano organizzare corsi di formazione per il conseguimento del "patentino" per i minorenni attraverso le scuole secondarie di primo e secondo grado, ma nulla prevede per i maggiorenni

Ulteriori Funzioni che può svolgere

- effettuare corsi di educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, in stretta collaborazione con le autorità scolastiche;
- effettuare corsi per il conseguimento del patentino dei ciclomotori nelle scuole secondarie di primo grado.

Multe: pagamento delle sanzioni in misura ridotta del 30%

Dal 21 agosto 2013 si può usufruire della riduzione del 30%, se il pagamento della sanzione è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale per le violazioni alle norme del Codice della Strada che prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Con la pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2013**, entra in vigore la Legge 9 agosto 2013 n. 69, di conversione del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, cosiddetto "Decreto del Fare", e viene introdotta la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per molte violazioni del Nuovo Codice della Strada (C.d.S.), Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285.

La riduzione del 30% si applica solo sulla sanzione effettiva prevista dal codice, e quindi non si può usufruire della stessa agevolazione per le spese di notifica, per la maggior parte delle violazioni previste dal Codice della Strada, anche a quelle elencate all'art.195, comma 2-bis C.d.S., le cui sanzioni pecuniarie in misura ridotta sono aumentate di un terzo se l'infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

La riduzione è **invece esclusa** nei seguenti casi: violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta; violazioni di natura penale (es. guida in stato di ebbrezza); violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (non è compresa la confisca, eventuale, prevista dall'art. 193, c.4, C.d.S. - mancanza di assicurazione); violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento in forma ridotta è ammesso e l'importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Chi intende proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione.

Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notificazione del verbale e, se cade in giorno festivo, scorre al primo giorno feriale successivo. Nei casi di notificazione successiva il termine di decorrenza dei 5 giorni varia a secondo delle modalità di notifica adottate (attraverso il servizio postale, direttamente nelle mani dell'interessato, per compiuta giacenza, ecc.).

Nel caso il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni o in misura inferiore a quella prevista l'obbligazione non si considera estinta e la somma versata è trattenuta come acconto. Se non sarà effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione sarà iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di procedimento) e l'acconto versato.

L'Ufficio di Polizia Locale, inoltre si occupa della.....

TOSAP

Cos'è la TOSAP?

E' la tassa comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono definite permanenti. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono definite temporanee. Riferimento normativo: Decreto Legislativo n. 507/93 articoli da 38 a 57.

Come si accede?

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree pubbliche deve farne domanda all'Amministrazione comunale ed in particolare all'Ufficio Lavori Pubblici per le occupazioni permanenti ed all'Ufficio Polizia Locale per le occupazioni temporanee.

Chi paga la TOSAP?

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Come si computa la TOSAP?

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Obblighi del contribuente:

Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico, soprasuolo e sottosuolo di una pubblica area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta legale al Sindaco, corredata, ove occorra, da un disegno dell'opera in triplice copia contenente la dichiarazione di adeguarsi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa.

Il competente ufficio comunale, esaminata la richiesta ed espletate le procedure di rito, rilascerà, con atto formale, apposita concessione nella quale saranno riportati gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte degli organi comunali.

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione-autorizzazione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, si potrà prescrivere, di volta in volta, il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento del danno subito.

Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione o autorizzazione saranno poste a carico del richiedente.

Denuncia e versamento della tassa:

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti obbligati al versamento devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo predisposti dagli uffici comunali competenti e sottoriportati; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui all'articolo precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo all'uopo predisposto.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante il versamento al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, con arrotondamento determinato ai sensi dell'art. 1 comma 166 della Legge 296/2006.

Per le occupazioni permanenti del presente regolamento, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni di aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione Comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

Sono comunque escluse dall'obbligo della denuncia, le occupazioni poste in essere in occasioni di fiere, festeggiamenti e mercati.

ed inoltre.....

dell' Imposta Comunale sulla Pubblicità

Cos'è l'imposta comunale sulla Pubblicità?

Il presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà. Riferimento normativo: Decreto Legislativo 507/93 articoli da 1 a 37

Chi la paga?

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Quando si paga?

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Modalità di determinazione dell'imposta:

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Obblighi del contribuente

Il soggetto passivo d'imposta, prima di iniziare la pubblicità, deve presentare apposita denuncia all'ufficio e la comunicazione deve avvenire anche in caso di cessazione o variazione temporanea, utilizzando il modulo sottoriportato.

Il pagamento dell'imposta è annuale, con termine a gennaio di ogni anno, e se non si verificano variazioni dovrà essere versato l'importo dell'anno precedente.

Sanzioni per omessa, infedele dichiarazione e tardivo pagamento:

- in caso di mancata denuncia il 100 % dell' imposta evasa , riducibile 1/3 se il versamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell' avviso di pagamento ,
- in caso di infedele denuncia il 50 % dell' imposta evasa, riducibile 1/3 se il versamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell' avviso di pagamento,
- in caso di mancato pagamento entro i termini previsti per la scadenza 30% a seguito dell'emissione dell'avviso raccomandato;
- qualora il contribuente si rechi spontaneamente all' ufficio si applica il ravvedimento operoso come previsto dalla normativa in materia, con conseguente riduzione della sanzione.